



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI

Capo I Principi Generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, voluti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. In particolare è stato redatto in ottemperanza ed in conformità alla normativa vigente regionale e statale.

Art.2 Obiettivi

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Viareggio vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Art.3 Destinatari

Possono accedere alla domanda per le prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini italiani anagraficamente residenti nel Comune di Viareggio.

Possono altresì accedere a tali interventi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti a Viareggio, questi ultimi purchè titolari di carta o permesso di soggiorno.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza e a titolo straordinario in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio comunale che saranno opportunamente valutate dagli operatori del Servizio Sociale Professionale con la convalida del Funzionario Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale e l'approvazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Capo II Interventi economici

Art.4 Requisiti di accesso

Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento:

- i cittadini la cui certificazione ISEE dell'anno 2007 risulti inferiore al minimo vitale attualmente calcolato sulla soglia di accesso di € 5.584,54 della pensione integrata al minimo INPS, pari a € 463,21 mensili (ripartita per 12 mesi)
- i cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo
- i cittadini che sottoscrivano il Piano Assistenziale Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale. L'accertamento dello stato di bisogno si realizza tramite il servizio sociale professionale con correttezza metodologica e rispetto della privacy.

Art.5 Tipologia degli interventi

Gli interventi di Assistenza Economica, sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e si dividono in:

- Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito.
- Contributi Straordinari finalizzati.

Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato.

Gli interventi economici possono essere erogati anche in forme alternative a quella monetaria, sotto forma di prestazioni di beni o servizi. Tale opzione sarà specificata e motivata all'interno del P.A.I. redatto dall'Assistente Sociale titolare del caso.

Art.6 Contributi economici ordinari

Contributi Economici Ordinari integrativi del reddito: sono contributi a carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Per situazioni nelle quali la presenza di gravi malattie, età avanzata, condizioni di solitudine, estrema marginalità, totale mancanza di reti familiari, determini le necessità di tutela, il servizio sociale si farà garante del mantenimento dello standard di vita minimo con interventi economici finalizzati. Sono erogati in più soluzioni prevalentemente mensili e sono monitorati trimestralmente dall'Assistente Sociale di riferimento all'interno del Piano Assistenziale Individualizzato.

I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, durata massima di 12 mesi. In questo periodo, completato il percorso di autonomia personale o familiare che ha determinato la non autosufficienza economica, si procede alla dimissione.

Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici integrativi del reddito, per soggetti in situazioni di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.

Il contributo ordinario annualmente erogabile è proporzionale al numero dei componenti della famiglia, parametrato secondo gli indici ISEE così come alla tabella che segue.

Numero dei componenti famigliari	Parametro	Massimo erogabile/anno
1	1.00	€ 2.737,50
2	1.57	€ 4.297,87
3	2.04	€ 5.584,54
4	2.46	€ 6.734,25
5	2.85	€ 7.801,87

Art.7

Contributi economici straordinari

Contributi Economici Straordinari: sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento economico sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'articolo 3;
2. avvio del percorso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;
3. condizioni reddituali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4.

L'importo massimo annuale non può superare la somma di 1.000,00 €, erogata in linea di massima sotto forma di una tantum o, per casi specifici, in più soluzioni.

Per ogni erogazione il servizio sociale professionale verificherà l'assenza di adempimenti del singolo e/o del nucleo al P.A.I. preventivamente concordato e verificherà il corretto impiego del contributo per la finalità prevista.

Per quanto riguarda le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale, sono di norma respinte. Tuttavia, possono essere accolte nei seguenti casi:

- a) preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

- c) La sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliatamente motivata all'interno del P.A.I., dall'Assistente Sociale competente.

Sono di norma ammesse al contributo:

- 1) bollette utenze acqua, luce, gas, di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
- 2) spese alimentari per particolari diete su prescrizione del medico di famiglia o di idoneo specialista;
- 3) arretrati di affitto e condominio di importo elevato entro i 1.000,00 €;
- 4) spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
- 5) spese per trasloco;
- 6) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica;
- 7) spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire:
 - lo svolgimento del normale impegno lavorativo dei genitori
 - la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.).

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

Il tetto massimo previsto per i suddetti interventi è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Municipale in base agli incrementi ISTAT.

Art 8

Procedura e Istruttoria

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, devono rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale presso la sede comunale, dove l'Assistente Sociale orienta la persona nella ricerca della soluzione più adatta alle problematiche espresse.

Il Segretariato Sociale trasmette la richiesta all'assistente sociale territoriale che, dopo il colloquio professionale con il richiedente, la visita domiciliare, ove necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento, esprime la propria valutazione ed acquisisce il parere di congruità finanziaria dal dirigente entro 30 giorni dalla presa in carico.

Entro 10 giorni dal parere di congruità del dirigente, l'assistente sociale comunica per scritto la decisione all'interessato, sia nel caso di accoglimento che in quello di diniego.

L'assistente sociale referente del caso è anche responsabile del procedimento.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito negativo della sua domanda, l'interessato può presentare opposizione scritta al dirigente del Settore Servizi Socio- Assistenziali del Comune di Viareggio. Il ricorso dovrà contenere le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta di riesame della pratica.

Il riesame e la decisione conseguente avvengono entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Documentazione: Ogni domanda dovrà essere accompagnata dal P.A.I., dalla domanda del richiedente redatta su modulo predisposto e fornito dai Servizi Sociali, dalla dichiarazione sostitutiva unica, dalla documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa. In caso di



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

significative variazioni sul reddito ISE prodotto, ancora in corso di validità, è ammessa autocertificazione sostitutiva che ne motiva e ne circostanzia le ragioni.

Il P.A.I., redatto dall'Assistente Sociale titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed autoorganizzazione del nucleo o della persona.

I dati raccolti saranno trattati con le modalità necessarie al soddisfacimento del bisogno del cittadino e saranno utilizzati a fini statistici per la programmazione degli interventi di settore.

I destinatari di cui all'articolo 3, saranno coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" finalizzato a promuovere il raggiungimento dell'autonomia della persona e il superamento delle difficoltà.

La presa in carico si articola in tre fasi:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione di un piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso i progetti individualizzati (P.A.I.) che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e accettare.

L'erogazione di contributi economici è subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa/formativa (compresi tirocini, stages, ecc.) che sarà loro proposta ove questi siano abili al lavoro e ove possibile, ovvero altra azione proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale. I richiedenti abili al lavoro dovranno iscriversi al Centro per l'Impiego.

Il mancato rispetto del P.A.I. da parte dell'utente, comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tale senso si considerano inadempienti coloro che:

- abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
- abbiano cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, , anche a carattere stagionale o stage;
- non abbiano rispettato gli impegni assunti nel P.A.I. in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.

I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.

I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 9

Valutazione congruità economica

Il Dirigente o suo delegato, valuta la rispondenza tra le richieste di assistenza economica pervenute dal servizio sociale territoriale e le risorse finanziarie disponibili nel bilancio.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Art. 10

Definizione della situazione reddituale

Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello del nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che siano stabilmente coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Alla formazione del reddito concorrono tutti i componenti la famiglia anagrafica o di convivenza.

Ai fini del presente Regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare (vedi Allegato A al Regolamento).

Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE ai sensi del D.Lgs n° 109/98 e del D.Lgs 130/2000 e successive modifiche. Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato, si considera la situazione effettiva autocertificata al momento dell'avvio della pratica.

Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza. Le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi, negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.

Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale del bene mobile registrato dell'autovettura, qualora la stessa sia di potenza inferiore a 80cv e di anzianità superiore ai 4 anni.

Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a zero devono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della guardia di finanza.

Art. 11

Quantificazione del contributo-Tabella

Il Contributo economico viene quantificato partendo dalla Tabella 1)A relativa all'ISEE del cittadino che presenta la domanda.

Al punteggio ISEE si assommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive.

I punteggi calcolati con le Tabelle 1 B) e 1 C), si sottraggono al punteggio ISEE.

I punti della Tabella 1) D si sommano al punteggio ISEE.

Il punteggio della Tabella "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia si somma a quello ISEE.

Il punteggio della Tabella "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al P.A.I. si somma al punteggio ISEE.

Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle "Valutazione della Situazione Economica", "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" e "Valutazione del Grado di Adesione e



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Collaborazione al P.A.I., costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. A) ISEE (+ 0-50 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)

ISEE in €	Punti ISEE per Contributi economici ordinari integrativi del reddito. Contributi Straordinari finalizzati.
0,00-1.000,00	50
1.000,01-2.000,00	40
2.000,01-3.000,00	30
3.000,01-4.000,00	20
4.000,01-5.558,54	10
Oltre 5.558,54	0

1. B) ULTERIORI REDDITI ESENTI DA IRPEF E/O DERIVANTI DA ALTRI BENEFICI (- DA 0 A 25 PUNTI che si sottraggono nel computo del punteggio totale)

1.B 1. Assegno di Accompagnamento = - 10 Punti
1. B.1 Assegno Sociale, Pensione Sociale = - 5 Punti
1.B 2. Rendite INAIL:

€	Punti
100,01-200,00	-6



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

200,01-300,00	-7
300,01-400,00	-8
400,01-500,00	-9
Oltre 500,00	-10
1.B. 3 Pensioni di guerra/Pensioni per ciechi/Invalidità civile = - 5 Punti	

1.B. 4 Contributi statali : assegno di maternità = - 5 Punti assegno famiglia numerosa= - 10 Punti

1.B. 5 Contributi regionali = - 5 Punti
--

1.B. 6 Contributi comunali vari (compreso spese sostenute dall'Ente Locale per integrazione affitto secondo quanto previsto dal Regolamento di Assistenza Abitativa, costi sostenuti dall'Ente Locale per sistemazione o per alloggi procurati dal Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 2 Capo 1 del Regolamento di Assistenza Abitativa; esenzione tariffe scolastiche, TIA, ICI.) :

€/ mese	Punti
0,00-100,00	0
100,01-200,00	-1
200,01-300,00	-2
300,01-400,00	-3
400,01-500,00	-4
Oltre 500,00	-5

N.B. : nel calcolo della tabella 1.B.6 è necessario sommare tutti i contributi comunali percepiti

1. B. 7 Lavoro occasionale	
€/ mese	Punti
0,00-200,00	0
200,01-400,00	-2
400,01-600,00	-4
600,01-800,00	-6
800,01-1.000,00	-8
Oltre 1.000,00	-10



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

1. B. 8 Alimenti ricevuti dal/dalla coniuge o sostegni della rete familiare	
€ / mese	Punti
0,00-150,00	0
150,01-300,00	-2
300,01-400,00	-4
400,01-500,00	-6
500,01-600,00	-8
Oltre 600,00	-10

1. B. 9 Abitazione in alloggio E.R.P. o ad uso gratuito = - 5 Punti

**1. B. 10 Aiuti ricevuti da enti e associazioni di volontariato = - 5 Punti
(generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze,ecc)**

1. C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA (-DA 0 A 15 PUNTI che si sottraggono nel computo del punteggio totale)	
Indicatore	Punti
Possesso di auto con cilindrata superiore agli 80 cv,di anzianità non superiore ai 4 anni	-5
Possesso di doppia auto	-5
Utenze esorbitanti dai limiti di congruità	-5

1. D.) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI NON COMPUTATI NELL'ISEE (+ DA 0 A 30 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)	
1.D. 1 Mutui prima casa	
Se fino a 1/3 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	5
Se oltre a 1/2 dell'attuale reddito familiare mensile netto (con assegni familiari)	10
Se oltre 2/3 dell'attuale reddito familiare mensile netto(con ass. familiari)	15
1. D.2 Riduzione > 50% del reddito dovuta a perdita del lavoro per causa terzi o a separazione da un familiare che produceva reddito = 10 punti	
1. D.3 Spese sanitarie ingenti dovute a gravi malattie = 5 punti	



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA = PUNTI

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da + 0 a + 50 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)

Indicatore	Punti
2 a. Incapacità di gestirsi, di provvedere autonomamente a se stesso (non autosufficiente definito con valutazione e o handicap con gravità, riconoscimento invalidità civile al 100%)	15
2 b. Presenza nel nucleo familiare di soggetti certificati non autosufficienti dall'ASL ai sensi della Legge 104/92, L.R. 402/2005	15
2 c. Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	5
2 d. Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento documentato)	5
2 f. Età (solo oltre 75 anni)	5
2 g. Rete familiare (assenza di familiari) o stato di emarginazione e solitudine	5
2 h . Abitazione in affitto con canone > a 500,00 € mensili (comprensive di condominio)	10
2 i. Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	Fino a 30 punti
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA=	

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL P.A.I.(da +0 a + 10 punti)

3 a. Valutazione del grado di adesione ai progetti in base alla sottoscrizione totale o parziale di un'impegnativa scritta.

Indicatore	Punti
Nessuna collaborazione	0
Media collaborazione	5
Alta collaborazione	10



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	
Somma degli indicatori	Punti
Situazione economica	
Bisogno socio-sanitario della famiglia	
Grado di adesione e collaborazione al P.A.I.	

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il quoziente di contributo erogabile

Punti	Contributo erogabile
0-10	0%
11-40	40%
41-50	50%
51-60	60%
61-70	70%
71-80	80%
81-90	90%
81-90	90%
91-oltre 100	100%

Il quoziente di contributo erogabile viene incrociato con il parametro relativo al numero dei componenti la famiglia e la relativa tabella ISEE da cui deriverà il contributo da erogare.

Numero dei componenti	Parametro	Massimo erogabile/anno
1	1,00	€ 2.737,50
2	1,57	€ 4.297,87
3	2,04	€ 5.584,54
4	2,46	€ 6.734,25
5	2,85	€ 7.801,87



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Da cui deriverà la seguente tabella applicativa (importo annuo):

Numero dei componenti	Parametro	Massimo erogabile per anno	Punti da 0 a 10	Punti da 11 a 40	Punti da 41 a 50	Punti da 51 a 60	Punti da 61 a 70	Punti da 71 a 80	Punti da 81 a 90	Punti da 91 a > 100
			0%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1	1,00	€ 2.737,50	0,00	1.095,00	1.368,75	1.642,50	1.916,25	2.190,00	2.463,75	€ 2.737,50
2	1,57	€ 4.297,87	0,00	1.719,15	2.148,93	2.578,72	3.008,50	3.434,30	3.868,08	€ 4.297,87
3	2,04	€ 5.584,54	0,00	2.233,80	2.792,30	3.350,7	3.909,20	4.467,60	5.026,10	€ 5.584,54
4	2,46	€ 6.734,25	0,00	2.693,70	3.367,12	4.040,55	4.713,97	5.387,40	6.060,82	€ 6.734,25
5	2,85	€ 7.801,87	0,00	3.120,75	3.900,93	4.681,12	5.461,30	6.241,50	7.021,68	€ 7.801,87

Da cui deriva la seguente tabella applicativa (importo mensile):

componenti	Punti da 0 a 10	Punti da 11 a 40	Punti da 41 a 50	Punti da 51 a 60	Punti da 61 a 70	Punti da 71 a 80	Punti da 81 a 90	Punti da 91 a > 100
1	0,00	91,3	114,1	136,9	159,7	182,5	205,3	228,1
2	0,00	143,3	179,1	214,9	250,7	286,2	322,3	358,2
3	0,00	186,2	232,7	279,2	325,8	372,3	418,8	465,4
4	0,00	224,5	280,6	336,7	392,8	449,0	505,1	561,2
5	0,00	260,1	325,1	390,1	455,1	520,1	585,1	650,2

Di anno in anno la Giunta Comunale, entro il mese di Dicembre dell'anno precedente, ridefinisce gli importi fissati dagli articoli 4, 6 e 7 del presente Regolamento.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Art.12

Controlli sulla documentazione prodotta

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stab (D.P.R.445/00), ai sensi della delibera n°266 della Giunta Comunale del 23/05/2000, nonché dal disciplinare sui controlli in merito alle dichiarazioni rese ai fini della concessione di contributi economici del settore servizi sociali.

Le verifiche sono disposte per scritto dal Dirigente e verranno effettuate dalla Guardia di Finanza sulla base della stipula di specifica convenzione con il Comune. Il risultato del controllo della Guardia di Finanza costituisce documento valido ai fini dell'esito della pratica di cui trattasi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano un valore ISEE uguale a 0, nonché le autocertificazioni da cui risulti un reddito pari a 0, sono soggette a verifiche attraverso la Guardia di Finanza.

Art.13

Azioni di rivalsa del Comune

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali predisponde gli atti amministrativi necessari al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al ruolo.

La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Norme transitorie

Art.14

Monitoraggio-Verifiche- Valutazione

Il P.A.I. è monitorato trimestralmente dall'Assistente Sociale di riferimento, secondo i seguenti criteri:

- proposta dell'assistente sociale titolare del caso ai fini della prosecuzione o delle eventuale dimissione.
- data d'inizio del Piano Assistenziale Individuale
- stato di realizzazione del Piano Assistenziale
- risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del PAI
- spesa sostenuta aggiornata alla data della verifica
- rapporto costi/benefici
- valutazione finale dell'efficacia dell'intervento.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente, il Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali e l'Assistente Sociale incaricata del caso procedono ad una verifica e valutazione dei soggetti/nuclei in carico da almeno 18 mesi, per predisporre le eventuali dimissioni secondo i criteri di cui al precedente comma.

Art. 15

Clausola valutativa

Per i contributi economici non disciplinati nel presente atto, si rinvia ai regolamenti specificamente redatti per ciascuna prestazione.

Il presente Regolamento verrà applicato per 1 anno di sperimentazione, trascorso il quale la Giunta Comunale presenterà al Consiglio una relazione contenente i risultati ottenuti e le conseguenze che ne sono derivate per i destinatari, proponendo le eventuali modifiche da apportare.

Art.16

Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva

Ai sensi dell'art.54, comma 4 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento sarà resa pubblica anche mediante deposito dello stesso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso il Segretariato Sociale, per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta.

I contenuti del presente Regolamento sono inseriti all'interno delle iniziative di comunicazione istituzionale attivate dal Comune di Viareggio direttamente ed in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale n°12.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

ALLEGATO A) – Definizione e composizione del nucleo familiare

Con riferimento all'art. 1-bis. Composizione del nucleo familiare del Dpcm 4 Aprile 2001 n. 242 “Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 Maggio 1999 n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari” **Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223, salvo quanto di seguito stabilito:**

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della **separazione consensuale** ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C. ;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 10 Dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali.



Comune di Viareggio

SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente . Il minore, che si trova in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del Giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso Comunità o Istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 Maggio 1989, n. 23 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.